SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE CON ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO, SINO ALLA DATA DEL 31/03/2029

quale intervengono:
- Il Comune di Casola Valsenio (Cod. Fisc) committente, rappresentato dal Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione Economica dell'Unione della Romagna Faentina (Cod. Fisc), sig.ra, nata a il e domiciliata per la carica in Faenza presso la sede dell'URF, Piazza del Popolo n. 31, nella sua esclusiva qualità di Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che opera in nome e per conto del Comune di Casola Valsenio in forza dell'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina e in forza della convenzione di trasferimento delle funzioni inerenti allo sport all'Unione della Romagna Faentina, sottoscritta tra Comune di Casola Valsenio e Unione della Romagna Faentina con atto Rep. URF n. 457 del 28/12/2017;
E
, con sede a, in, in, in
PREMESSOCHE
- dalla relazione del Servizio Cultura e Sport dell'URF, prot. n. 93124 del 02/12/2019, depositata agli atti del relativo fascicolo d'ufficio, risulta che la concessione per la gestione dell'impianto sportivo con annesso pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in oggetto ha rilevanza economica;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 7/12/2019 si approvavano le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale con annesso pubblico esercizio, per un periodo di durata decennale, con possibile rinnovo;
- con determinazione dirigenziale n del è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- che è stata espletata la procedura per l'individuazione del gestore degli impianti suddetti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Affidamento

- 1. L'Amministrazione committente affida in concessione a ________, di seguito denominato «Concessionario», per la durata stabilita dal successivo art. 17, il servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via Filippo Pirazzoli, che dispone di una capacità ad oggi, espressa in numero massimo di utenti ai quali è consentito l'accesso pari a n.99 utenti, formato da una piscina scoperta in cui sono presenti, all'interno di un'area verde, una vasca grande, una vasca bambini, n. 3 vasche benessere, spogliatoi, locali tecnici e servizi igienici con annesso esercizio pubblico per somministrazione di alimenti e bevande, accessibile sia dall'interno sia dall'esterno della piscina, costituito da area Bar, locale cucina, terrazza, servizi igienici.
- 2. Il servizio verrà svolto secondo le condizioni della presente convenzione e secondo l'offerta presentata in sede di gara ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L'offerta costituisce specifica obbligazione contrattuale in fase di esecuzione della convenzione.
- 3. La struttura comunale è rappresentata nella planimetria allegata sotto la **lettera A)** e identifica al NCEU come segue:
- PISCINA: Foglio 19 mappale 101, sub 1;
- BAR: Foglio 19 mappale 101, sub 2;
- 4. La struttura comunale è oggetto di un intervento di riqualificazione come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 5 novembre 2019. La realizzazione dei primi 2 stralci di tale intervento di riqualificazione è a carico dell'Amministrazione Comunale; la realizzazione del terzo stralcio così come la progettazione esecutiva viene posta a carico del concessionario in virtù del presente atto ed è finalizzata al completamento delle opere di cui ai primi due stralci concernenti opere di miglioramento dei livelli di sicurezza del complesso; il progetto di fattibilità economico finanziaria del terzo stralcio è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26 novembre 2019 mentre il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del

L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge e del Codice dei contratti pubblici, con riferimento alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte del concessionario di servizi.

5. E' vietata la sub-concessione e l'esercizio di attività non previste nella presente convenzione, salvo quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 3 - Descrizione della struttura comunale

1. La struttura comunale di cui al precedente art. 2, è costituita da:

Piscina:

a)n. 5 vasche scoperte, di cui:

•una vasca grande, una vasca bambini, n. 3 vasche benessere,

a) area verde attrezzata annessa;

b) due spogliatoi dotati di servizi igienici;

c)locali tecnici;

d)recinzione della intera struttura;

PUBBLICO ESERCIZIO:

a) bar;

- b) locale cucina;
- c) terrazza;
- d) servizi igienici;
- 2. La descrizione di cui al precedente comma sarà aggiornata, anche con semplice comunicazione del Dirigente competente, sulla base della situazione risultante dalla realizzazione di eventuali interventi di modifica, ai sensi degli artt. 5 e 6 della presente convenzione.
- 3. Gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, costituenti parte integrante della struttura comunale, sono riepilogati nell'elenco allegato al presente atto sotto la **lettera B)**.
- 4. La consegna della piscina, del pubblico esercizio e delle attrezzature, è effettuata con verbale redatto e sottoscritto dall'Amministrazione e Concessionario, come indicato al successivo art. 16.
- 5. Il Concessionario è responsabile del buon uso e della buona conservazione delle strutture e delle attrezzature, impegnandosi alla restituzione a fine concessione nello stato in cui li ha avuti in consegna, salvo il normale deperimento d'uso.
- 6. Alla scadenza della concessione verrà redatto il verbale di riconsegna, in contraddittorio tra le parti, in sede di verifica di conformità finale di cui all'art. 29.
- 7. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi connessi alla corretta manutenzione e alla conduzione degli impianti, delle strutture, delle attrezzature, si procederà alla rivalsa sulla garanzia di cui all'art. 23, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
- 8. Eventuali danni prodotti dal concessionario, dovranno essere riparati o risarciti dallo stesso concessionario, il quale è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

Art. 4 - Destinazione e finalizzazione della piscina

- La piscina è destinata alla pratica degli sport compatibili con le strutture in essa presenti e alla loro promozione a favore dei singoli cittadini, delle organizzazioni e delle associazioni operanti sul territorio.
- 2. Il servizio di gestione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni contenute nella presente convenzione.

<u>Art. 5 – Conduzione tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura</u> comunale

- 1. Il Concessionario ha il dovere di custodia di tutti i locali e delle aree costituenti l'intera struttura comunale e assumerà tutte le spese di conduzione della piscina e del Pubblico Esercizio, intestando a sé le utenze di luce, acqua, gas, telefono, internet, tassa/canone rifiuti, se ed in quanto dovuta, e provvederà alla pulizia giornaliera della piscina. Assumerà inoltre ogni altro onere amministrativo ed economico per l'acquisto dei materiali e per la conduzione dell'impianto e di tutti i locali indicati nei precedenti articoli, ad eccezione di quanto posto espressamente a carico dell'Amministrazione dalla presente convenzione.
- 2. Negli orari di apertura, la piscina sarà sottoposta al controllo e alla vigilanza del Concessionario al fine di verificarne la regolare operatività.
- 3. Il Concessionario fornirà il supporto tecnico nell'uso dell'impianto natatorio e delle attrezzature e condurrà gli impianti tecnologici secondo le norme vigenti e con proprio personale specializzato ovvero ricorrendo a ditte specializzate.

- 4. Il Concessionario provvederà a propria cura e spese, senza alcun onere per l'Amministrazione, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera struttura comunale. Il concessionario è tenuto alla manutenzione straordinaria, nonché agli interventi di messa a norma necessari al mantenimento delle certificazioni di agibilità. Con riferimento alla cura del verde, il Concessionario dovrà provvedere al regolare sfalcio dell'area, alla verifica e al controllo della staticità delle alberature presenti nell'area a tutela della sicurezza delle attività che vi si svolgono.
 - <u>La manutenzione ordinaria verrà svolta secondo quanto previsto nell'offerta presenta in sede di gara ed allegata alla presente Convenzione.</u>
- 5. Qualora nel corso dei controlli di cui all'art. 22 si riscontri la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in funzione di mantenimento della struttura in condizioni idonee all'uso convenuto, il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà presentare un programma di intervento, con relativa tempistica, per la realizzazione degli interventi. Si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 per il caso di lavori pubblici affidati da concessionari di servizi. Rimangono comunque a carico del Concessionario le eventuali spese di progettazione.
- 6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare il Concessionario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, anche su proposta del Concessionario stesso, ad effettuare la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioria della struttura comunale, strettamente strumentali alla gestione del servizio. Gli interventi devono essere autorizzati dall'Amministrazione, previo parere da parte dei competenti uffici comunali, con contestuale definizione degli accordi tra le parti relativi a:
 - modalità di realizzazione degli interventi;
 - adempimenti fiscali e amministrativi.
- 7. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sui locali, sugli impianti tecnologici e sulle attrezzature dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione previo parere dei competenti uffici comunali.
- 8. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioria sui locali, sugli impianti, sulle attrezzature dovranno inoltre, se necessario, ricevere l'autorizzazione dei Servizi dell'Azienda U.S.L. e delle autorità preposte (Vigili del fuoco, CTPVLPS, CONI ecc.).
- 9. L'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario implica l'osservanza di tutti gli adempimenti di legge e del Codice dei contratti pubblici.
- 10.I lavori e l'acquisizione di arredi e attrezzature effettuati rimarranno, al termine della concessione, a totale beneficio dell'Amministrazione senza che il Concessionario possa avanzare alcun diritto né richiedere alcun rimborso.
- 11.Non è consentito alcun intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture dell'impianto, salvo specifica e documentata autorizzazione dell'Amministrazione.
- 12.L'Amministrazione ha la facoltà di ritenere senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Concessionario, che espressamente fin da ora a ciò rinuncia le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal medesimo. In caso contrario, e a semplice richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario sarà tenuto anche nel corso della convenzione, alla riduzione in pristino, a sua cura e spese. L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di provvedere alla riduzione in pristino, a spese del Concessionario, in caso di inerzia di quest'ultimo. E' fatto salvo,

in ogni caso, il risarcimento dei maggiori danni.

- 13.Il Concessionario per il Pubblico Esercizio dovrà procedere alla intestazione a proprio nome delle licenze esistenti per il periodo della concessione.
- 14.E' consentito l'affidamento a terzi della gestione del pubblico esercizio previo nulla osta dell'Amministrazione, per un periodo non eccedente la durata della presente convenzione, previa esibizione dell'atto di affidamento della gestione.

<u>Art. 6 – Opere da realizzare in attuazione al 3ºstralcio del progetto di riqualificazione</u> della struttura comunale

- 1. Il Concessionario si obbliga, come specificato al precedente art. 2 comma 4, ad eseguire a propria cura e spese, la progettazione esecutiva, in accordo con l'Amministrazione, delle opere relative al progetto di fattibilità economico finanziaria approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26 novembre 2019 e al successivo progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del ___ .
- 2. Poichè trattasi di opera pubblica, il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale. A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo il Concessionario si obbliga a far eseguire a sue spese i lavori di cui al progetto esecutivo approvato ad operatori economici in possesso della qualificazione di legge per l'esecuzione di opere pubbliche. Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)art. 1, co. 2 lett. b), il Concessionario provvederà all'individuazione degli operatori economici cui affidare i lavori secondo le procedure di gara previste dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016.
- 3. Le opere previste dai progetti di cui al comma 1 prevedono la realizzazione del 3° stralcio di lavori di manutenzione straordinaria e miglioria della piscina comunale di Casola Valsenio, finalizzati fra l'altro all'aumento della capienza dell'impianto dall'attuale n. 99 utenti a n. 240 utenti, di cui l'Amministrazione comunale ha già realizzato i primi 2 stralci. L'importo del piano economico finanziario per la realizzazione dei lavori a carico del Concessionario, approvato con la citata delibera G.C. n. 62 del 26/11/2019 ammonta ad euro 68.500,00 (IVA compresa).
- 4. In relazione all'esecuzione dei lavori di cui ai commi 1 e 2, il Concessionario deve:
 - terminare i lavori entro il 31/05/2021, salvo proroghe motivate.
 - garantire tutte le attività tecniche e progettuali in funzione dell'esecuzione dei lavori:
 - sostenere gli oneri economici per l'importo necessario più l'importo dell'IVA ed altri oneri fiscali;
 - comunicare la data di inizio e fine lavori al Settore Cultura, Turismo e Promozione economica;
 - realizzare i lavori nel rispetto delle norme di legge, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia di regolarità contributiva (DURC) della ditta che eseguirà i lavori e quelli previsti dalla normativa inerente la prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modifiche ed integrazioni), esonerando l'Ente da ogni onere e responsabilità al riguardo;
 - consegnare all'Ente, le certificazioni, le schede dei materiali impiegati eventualmente previsti a norma di legge relativamente alle opere ed impianti realizzati o sistemati.
- 4. Nel corso della esecuzione, i lavori si svolgeranno sotto la completa responsabilità del Concessionario. In relazione alla esecuzione del contratto dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le norme di legge e regolamento che disciplinano la

- fase del collaudo.
- 5. L'Amministrazione si riserva ogni più ampio potere e diritto di controllo e verifica in ogni fase della realizzazione dei lavori tramite il competente Settore Lavori Pubblici.
- 6. A seguito della comunicazione di fine lavori da parte del Concessionario, gli interventi eseguiti saranno oggetto di accertamento da parte del competente Settore Lavori Pubblici al fine di verificarne la esecuzione a regola d'arte con conseguente rilascio del certificato di regolare esecuzione secondo le norme del D.Lgs. n. 50/2016 e regolamentari di attuazione/esecuzione. A seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione le opere realizzate diverranno di proprietà comunale.

Art. 7 - Modalità di utilizzo

- 1. L'accesso alla piscina è libero e possono accedervi, oltre al Concessionario, associazioni, società sportive e privati che ne richiedano l'uso per le finalità di cui all'art. 4.
- 2. Gli orari di utilizzazione della piscina sono definiti annualmente dal Concessionario d'accordo con l'Amministrazione.
- 3. Il Concessionario può organizzare liberamente e in piena autonomia l'attività della piscina per effettuarvi:
 - attività sportiva (allenamenti, gare, corsi, stages, campionati, ecc.);
 - attività amministrative e sociali;
 - eventuali attività extra-sportive previa autorizzazione dell'Amministrazione. In questo caso, la richiesta dovrà essere inviata all'Amministrazione con un preavviso di almeno dieci (10) giorni. Per tali attività, il Concessionario dovrà conseguire tutte le autorizzazioni richieste dalla legge.
- 4. Le scuole potranno accedere gratuitamente alla piscina nel corso dell'anno scolastico, in orario mattutino e secondo un calendario concordato tra Concessionario, istituzioni scolastiche e Amministrazione.
- 5. Il Concessionario dovrà in ogni caso gestire la piscina nel rispetto delle norme vigenti procurandosi tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni ecc. eventualmente necessarie.
- 6. Il Pubblico Esercizio, trattandosi di esercizio pubblico per somministrazione di alimenti e bevande, accessibile sia dall'interno sia dall'esterno della piscina, è aperto al pubblico anche nei periodi di chiusura della piscina.

Art. 8 - Personale

- In sede di esecuzione della presente convenzione, il Concessionario dovrà garantire l'integrale applicazione, nei confronti del personale e dei collaboratori eventualmente utilizzati, di condizioni giuridico-economiche conformi ai contenuti dei contratti collettivi nazionali e/o accordi locali di settore, in relazione ai rapporti contrattuali posti in essere.
- 2. Il Concessionario dovrà inoltre provvedere al regolare assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi in relazione al personale/collaboratori eventualmente utilizzati, in funzione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- 3. Sarà a carico del Concessionario l'apprestamento di ogni misura e/o cautela, richiesta dalla vigente normativa in materia, concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della sicurezza, con specifico riguardo alle prescrizioni attinenti agli impianti sportivi.

4. Si applicano per quanto compatibili con la presente concessione, i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni dell'art. 4 del D.L. 26/10/2019 come sostituito dalla legge di conversione 19/12/2019.

Art. 9 - Tariffe e introiti

- 1. L'uso dell'impianto natatorio da parte di terzi è soggetto al pagamento delle tariffe d'uso.
- 2. Le entrate derivanti dall'applicazione del tariffario spettano integralmente al Concessionario il quale è tenuto a procedere alla riscossione delle tariffe stesse.
- 3.Le tariffe per le concessioni d'uso della piscina sono stabilite direttamente dal Concessionario; il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate.
- 4.Il Concessionario deve garantire l'ingresso gratuito all'impianto per almeno 2 giorni la settimana, ad esclusione del sabato e della domenica, alle seguenti categorie di utenti del territorio di Casola Valsenio:bambini/ragazzi iscritti al CREE comunale anche se gestiti da terzi- e agli anziani ospiti della Casa di Riposo.

Art. 10 - Pubblicità

- 1. Il Concessionario ha facoltà di collocare negli impianti materiale pubblicitario proprio e di concedere a terzi spazi pubblicitari o presenze pubblicitarie incassandone i relativi proventi.
- 2. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni che regolano l'esposizione pubblica di materiale pubblicitario e i relativi oneri economici e amministrativi sono a carico del Concessionario.
- 3. L'apposizione di cartelli, striscioni e di ogni altro strumento pubblicitario non deve pregiudicare in alcun modo la regolare funzionalità della struttura. A tal fine è fatto obbligo al Concessionario di rimuovere le insegne pubblicitarie non adeguatamente installate.

Art. 11 - Omologazioni sportive

1. Tutti gli oneri, sia amministrativi, sia per interventi diretti sugli impianti, sia per l'acquisto di macchinari e attrezzature utili al conseguimento di eventuali omologazioni sportive da parte di Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva sono a carico del Concessionario.

Art. 12 - Norme di sicurezza

- 1. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è tenuto al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI redatto dall'Amministrazione e allegato sotto la **lettera "C"** alla presente convenzione per farne parte integrante.
- 2. Il Concessionario è considerato titolare della struttura comunale e degli impianti ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.03.1996 ed è il soggetto responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Le principali obbligazioni in materia di sicurezza sono:
 - individuazione di un proprio responsabile della sicurezza degli impianti, qualificato ai sensi della vigente normativa;
 - predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;

- predisposizione e tenuta di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi;
- verifiche periodiche secondo la vigente normativa degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori e altri presidi antincendio;
- conseguimento e intestazione del certificato di prevenzione incendi.
- 3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e altra normativa vigente in materia di sicurezza di impianti sportivi.
- 4. Tutti gli oneri per il mantenimento della sicurezza sono a carico del Concessionario e risultano integralmente compensati dalla specifica voce contenuta nel DUVRI a carico dell'Amministrazione.

Art. 13 - Relazione dell'attività svolta

- 1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno e al termine della concessione, il Concessionario è tenuto ad inviare all'Amministrazione una relazione descrittiva dell'attività svolta relativa alla conduzione della struttura comunale e degli impianti, quale strumento di valutazione della buona gestione dell'impianto e strumento al servizio del welfare di comunità. La relazione deve contenere, oltre alle valutazioni di carattere generale, in particolare i seguenti dati:
 - numero accessi alla piscina, anche con specificazione delle diverse categorie tariffarie utilizzate (su base annuale);
 - tipo di attività praticate e numero di utenti per ogni attività ed elenco attività svolte;
 - stato degli impianti nonché degli arredi e delle attrezzature comunali, precisando gli interventi effettuati per il rispetto delle norme di sicurezza (es. manutenzione estintori, defibrillatori, ecc.);
 - interventi manutentivi effettuati e relativa documentazione contabile;
 - eventuali carenze riscontrate dall'utenza e segnalate al gestore nonché disservizi eventualmente manifestatisi nel corso dell'anno;
 - numero eventuali sopralluoghi AUSL svolti presso la struttura e gli impianti e relativi verbali, relazione sulla situazione igienico sanitaria del medesimo;
 - bilancio gestionale con indicazione delle spese e delle entrate, rispettivamente sostenute e conseguite nella gestione.
- 2. Per proprie esigenze, l'Amministrazione può chiedere in qualsiasi momento report parziali e/o specifici per settori di attività o gestionali. In tal caso, il Concessionario si obbliga a consegnare la documentazione richiesta ai competenti uffici comunali entro 30 giorni dalla richiesta.
- 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario, durante la gestione, di prendere visione ed eventualmente di estrarre copia della documentazione relativa alle spese nonché alle entrate da questi rispettivamente sostenute o conseguite.

Art. 14 - Direttore dell'esecuzione

- 1. L'Amministrazione, prima dell'esecuzione della convenzione, provvederà alla nomina del direttore dell'esecuzione.
- 2. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti

contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

- 3. Il direttore dell'esecuzione impartisce al concessionario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al responsabile del procedimento. Se gli ordini sono cartacei devono essere sottoscritti dal concessionario per avvenuta conoscenza. Il concessionario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
- 4. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti e le relazioni, che devono essere inviati al responsabile del procedimento.
- 5. Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in quanto compatibili.

Art. 15 - Termine per la stipulazione della convenzione

- 1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio di poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della convenzione ha luogo entro i successivi sessanta giorni salvo ipotesi di differimento concordata con l'aggiudicatario. Si richiama l'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata della concessione esclusivamente nelle ipotesi indicate dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Il responsabile del procedimento adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata. L'aggiudicatario, in tal caso, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.
- 3. La formalizzazione della convenzione con il concessionario risultato aggiudicatario avrà luogo nei termini e con le modalità comunicate allo stesso dai competenti uffici dell'Amministrazione.
- 4. Nel caso di cui al comma 2, la convenzione deve riportare la data dell'avvio dell'esecuzione del servizio e dare atto dell'avvenuta esecuzione anticipata.

Art 16 - Consegna del servizio e avvio dell'esecuzione

- 1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del responsabile del procedimento, dopo che la convenzione è divenuta efficace, dà avvio all'esecuzione della concessione, fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora il concessionario non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.
- 2. L'avvio dell'esecuzione della convenzione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula della convenzione. In tale occasione il direttore dell'esecuzione rediga apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:
- a) le aree e impianti dove si svolgerà l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e delle attrezzature, eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Art. 17 - Durata

- 1. La durata della concessione regolata dalla presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.03.2029
- 2. Alla data del 31.03.2029, la concessione scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida e costituzione in mora. È facoltà dell'Amministrazione

rinnovare la concessione per altri 10 anni con apposito atto amministrativo.

- 3.Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione del concessionario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del procedimento, il quale ne rilascia copia conforme al concessionario.
- 4. E' comunque vietato il rinnovo tacito.
- 5. Alla scadenza contrattuale, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio, l'Amministrazione, potrà richiedere una proroga, agli stessi patti e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 18 – Cessione della convenzione. Subappalto

- 1. E' vietata la cessione della convenzione e la sub-concessione del servizio di gestione della piscina.
- 2. Alla cessione di azienda e agli atti di trasformazione o scissione si applica l'art. 106 del D.Lqs. 50/2016.
- 3. E' consentito l'affidamento a terzi della gestione del pubblico esercizio previa comunicazione all'Amministrazione comunale specificante gli estremi del terzo affidatario ed ottenimento del relativo nulla-osta.
- 4. Possono essere affidate in subappalto le seguenti attività: conduzione degli impianti tecnologici e servizi manutentivi e di pulizia, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella documentazione di gara con specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Trova applicazione l'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. Poichè non è prevista la corresponsione di alcun corrispettivo a favore del Concessionario, al pagamento del subappaltatore è tenuto esclusivamente il concessionario.
- 5. In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla convenzione, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- 6. L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonchè ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, della convenzione.
- 7. Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, il concessionario dovrà depositare presso l'Amministrazione il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, coerentemente a quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010.
- 8. Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

Art. 19 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

- 2. E' fatto, perciò, obbligo al Concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
- 3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 4. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
- 5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla presente convenzione, il seguente codice identificativo di gara (CIG)
- 6. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 7. L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.
- 8. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187.

Art. 20 - CANONE ANNUO E RAPPORTI ECONOMICI

- 1.Il Concessionario ha diritto ai proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente art. 9, nonché ai proventi derivanti dagli spazi pubblicitari come previsto dal precedente art. 10, dalle sponsorizzazioni autonomamente acquisite, da contributi e liberalità private, dai proventi derivanti dalle attività del Pubblico Esercizio.
- 2.Il Concessionario corrisponderà per l'intera durata della concessione all'Amministrazione un canone annuo di €_____oltre ad IVA come da offerta economica presentata in sede di gara, che viene allegata alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. Il canone offerto è soggetto ad aggiornamento in

misura pari alla variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo rispetto all'anno precedente accertato dall'ISTAT.

- 3. L'Amministrazione comunale L'Amministrazione comunale riconoscerà, per 10 anni di durata della concessione, a favore del concessionario, un rimborso annuo, a fronte di spese sostenute, nella misura massima di Euro 6.850,00 IVA compresa, che dovranno essere, prima autorizzate dal servizio competente e a consuntivo liquidate come rimborso spese, con apposita determina, sempre da parte del servizio competente; in caso di rinnovo o proroga non verrà riconosciuto alcun rimborso;
- 4. Il Servizio Finanziario dell'Ente dell'Ente procederà:
 - all'emissione della fattura relativa al canone annuo da versare all'amministrazione, a fronte di apposita comunicazione da parte del servizio, che ne quantifichi l'importo per ogni anno, successivamente sarà emessa reversale d'incasso per il medesimo importo;
 - all'emissione del mandato di pagamento, relativo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario e riconosciute dall'amministrazione con l'adozione di apposita determina da parte del servizio.
 - le operazioni di cui sopra potranno avvenire anche contestualmente, ma non potranno essere compensate.
- 5. Il canone annuo come sopra determinato, deve essere pagato dal Concessionario entro 60 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione Comunale. La fatturazione sarà predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 2020, quale primo anno di gestione, la fatturazione sarà predisposta entro il 30 settembre.
- 6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il Concessionario comunica che tutti i pagamenti relativi alla concessione in oggetto verranno effettuati sul seguente conto corrente dedicato:
 ______;su tale conto corrente sono delegate ad operare le seguenti persone (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale):
- 6.In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il Concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.
- 7.La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
- 8.Gli eventuali pagamenti a carico dell'Amministrazione Comunale verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Servizio Finanziario del Comune di Casola ValSenio tramite l'istituto Tesoriere del Comune (attualmente) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 9. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, qualora siano operazioni soggette ad l'IVA, la stessa sarà versata in ogni caso dal Comune secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il Comune non procederà a saldare il relativo importo al concessionario, in quanto esso verrà

trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune di Castel Bolognese. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

10. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche, salvo per tipologie di rimborso che non prevedono fattura, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Amministrazione appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente alla concessione in oggetto è il Servizio – Casola Valsenio (RA) CF. 81002910396 – P.IVA 00470290396 (CAP 48032). In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

Codice Ufficio	Descrizione	Responsabile
I.P.A.		

- 11.Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG**______), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.
- 12. Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
- 13. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Amministrazione; pertanto, nelle fatture da inviare all'Amministrazione appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del campo 2.2.1.16 Tipo Dato la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.
- 14. L'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase della concessione. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

1.Il concessionario è responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati nell'espletamento delle attività e degli interventi di sua competenza e a suo carico in forza della presente convenzione, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso. Con riferimento a tali danni è esclusa la responsabilità dell'Amministrazione.

- 2.A tal fine, a copertura delle suddette responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone o cose, il Concessionario si impegna a presentare, a copertura dei rischi conseguenti, apposita garanzia mediante polizza assicurativa R.C. verso terzi, incluso tra questi l'Amministrazione, con un massimale minimo di € 5.000.000,00, da valere per l'intera durata della convenzione. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia al servizio competente prima della stipulazione della convenzione e comunque prima dell'inizio del servizio.
- 3.Il Concessionario dovrà dotarsi anche di ulteriori garanzie assicurative specifiche, adeguate alle attività in concreto svolte ed alla natura del rischio relativo e precisamente della polizza RCO per garanzia responsabilità attività dei dipendenti e attività degli operai nel cantiere per l'effettuazione dei lavori relativi al terzo stralcio.
- 4. L'Amministrazione assume a proprio carico la costituzione delle garanzie assicurative connesse alla proprietà degli impianti.
- 5. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico del concessionario:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
 - b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 22 - Vigilanza e controllo

- L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà, tramite i propri tecnici, funzionari, gli organi di controllo degli impianti sportivi o personale appositamente incaricato, di verifica e controllo sull'uso degli impianti e degli immobili concessi e sulle attività indicate nella presente convenzione, in relazione agli obblighi posti a carico del Concessionario.
- 2. Il Concessionario si obbliga ad assicurare sempre l'accesso e ad agevolare le funzioni ispettive o di controllo di cui al precedente comma.
- 3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità dell'Amministrazione nelle attività oggetto della presente convenzione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Concessionario e sugli assegnatari degli spazi.
- 4. Il Concessionario è tenuto inoltre ad agevolare e a supportare gli interventi degli operatori della forza pubblica, dei servizi sanitari, dei vigili del fuoco nelle manifestazioni con ingresso di pubblico.

Art. 23 – Cauzione definitiva

1. Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia

dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

- 2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico , approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.
- 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
- 4. Come previsto dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tuti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 5. Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza della convenzione sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione della convenzione, il concessionario è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.
- 6. La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
- 8. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del concessionario. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori e per l'eventuale pagamento delle penali.
- 9 Potrà essere richiesto al concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sull'importo del corrispettivo da corrispondere al concessionario ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 - Penalità

1. Nel caso in cui il Concessionario non osservi gli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione applicherà penali da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in rapporto alla gravità dell'inadempienza, alla recidività e al

danno arrecato.

- 2. L'applicazione di eventuali penali per inadempienza avverrà, previa regolare contestazione scritta al Concessionario da parte del Responsabile del procedimento con raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
- 3. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione di applicazione della penale. In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'Amministrazione addebita l'ammontare della penale sul contributo annuale successivo alla contestazione della penale e, ove non possibile, si avvale della cauzione.
- 4. E' fatto salvo l'obbligo del Concessionario di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati l'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.
- 5. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del successivo art. 25, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 25 - Risoluzione, Revoca d'ufficio della convenzione

- 1. L'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1456 del cc., con incameramento integrale della garanzia definitiva e fatti salvi gli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:
 - a) violazione del divieto di cessione della convenzione e di sub concessione del servizio di gestione della piscina di cui al precedente art. 18;
 - b) intervento di integrazione, modifica, trasformazione delle strutture degli impianti, senza specifica e documentata autorizzazione dell'Amministrazione;
 - c) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti, da parte del personale del Concessionario;
 - d) violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento di cui all'art. 34;
 - e) tre violazioni degli obblighi risultanti dalla presente convenzione con conseguente applicazione di penalità;
 - f) casi configuranti comunque colpa grave a carico del Concessionario;
 - q) mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 23;
 - h) ulteriori ipotesi di legge.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede e in ogni caso in cui il Direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti del Concessionario concretano un grave inadempimento alle obbligazioni della convenzione tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al Responsabile del procedimento, una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Concessionario. Il direttore dell'esecuzione, su indicazione del Responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dal Concessionario, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l'Amministrazione, con apposito provvedimento del Dirigente competente, dispone la risoluzione della convenzione.
- 3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni della convenzione, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni entro i quali il

Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario; qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, con apposito provvedimento del Dirigente competente, risolve la convenzione fatto salvo il pagamento delle penali.

- 4. Nel caso di risoluzione si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione della convenzione.
- 6. La risoluzione della convenzione viene disposta con determinazione del Dirigente competente. Il Responsabile del procedimento comunica al Concessionario la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.
- 7. Con la risoluzione della convenzione sorge nella committenza il diritto di concedere a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario inadempiente. La concessione a terzi viene notificata al Concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta. Ai sensi dell'art. 176, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- 8. È fatto salvo il diritto di revoca della concessione da parte dell'Amministrazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di revoca dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento al concessionario, previa adozione di apposito provvedimento. In caso di revoca, si applicano i commi 4 e 6 dell'art. 176, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 26 - Sospensione dell'esecuzione della convenzione

1. Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto della convenzione si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, in quanto compatibili.

Art. 27 - Attività di controllo per la corretta esecuzione

- 1. L'attività di vigilanza e di controllo di cui al precedente art. 22 è condotta nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzata con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.
- 2. In ogni caso le attività di controllo da parte del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a quanto richiesto nella convenzione ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b) l'adequatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;

- d) l'adeguatezza della reportistica di cui al precedente art.13;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del responsabile del procedimento delle penali inserite nella convenzione ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
- 4. Ai controlli deve essere invitato il concessionario e un rappresentante dell'Amministrazione. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso al responsabile del procedimento, nel limite massimo di quindici giorni dalla data dei controlli.
- 5. Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

Art. 28 - Modifiche della convenzione in corso

- 1. Le modifiche della concessione in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
- 2. La concessione può essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se la modifica è da considerarsi sostanziale, se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
 - a) la soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art. 35, comma 1, lettera a) del
 - D. Lgs. 50/2016;
 - b) il 10% del valore della concessione iniziale.
- 3. In ogni caso la modifica non può alterare la natura generale della concessione.

Art. 29 - Verifica finale e certificato di regolare esecuzione

- 1. Al termine della durata della concessione, si darà luogo da parte dell'Amministrazione alla verifica diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dalla convenzione siano state esperite in conformità della convenzione di concessione e delle condizioni offerte in sede di gara, a mezzo di Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento.
- 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla ultimazione di tutte le prestazioni della concessione.
- 3. Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con il Concessionario della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. La verifica finale è avviata dall'Amministrazione entro dieci (10) giorni ed è conclusa non oltre quarantacinque (45) giorni, dall'ultimazione della prestazione come certificata dal direttore dell'esecuzione .
- 4. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi della convenzione, l'indicazione del Concessionario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo del canone, la certificazione di regolare esecuzione.
- 5. E' fatta salva la responsabilità del Concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del

Art.30 - Svincolo della cauzione

1. Il Responsabile del procedimento, dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione, procederà, previa deduzione delle eventuali penali, e verifica del DURC, allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario.

Art.31 Recesso

1. L'Amministrazione contraente ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

- 1. Il Comune di Casola ValSenio dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del concessionario sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, pre-contrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
- 2. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il Concessionario potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
- 3. Il titolare del trattamento dei dati relativi all'affidamento degli impianti e alle procedure ad esso connesse, è l'Amministrazione, e responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Cultura Turismo e Promozione Economica.
- 4 Il trattamento dei dati derivanti dall'attività di gestione degli impianti è il Concessionario ______ e responsabile del trattamento è il legale rappresentante della stessa.

Art. 33 - Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- 1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, al concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.
- 2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 34 - Domicilio legale

1. Agli effetti della presente convenzione, il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso _______. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

Art. 35 - Foro competente

1. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in sede di esecuzione della convenzione, è competente per territorio il Giudice del luogo in cui ha sede l'Amministrazione .

Art. 36 - Rinvio

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si farà riferimento:
 - alle vigenti disposizioni in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.M. n. 49/2018;
 - al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 37 - Oneri fiscali e spese

1. Si dà atto fra le parti che le spese derivanti dalla presente convenzione, inerenti e conseguenti, comprese quelle bancarie e postali, e di eventuale registrazione, sono poste a carico del Concessionario. La convenzione verrà sottoscritta in modalità elettronica.

38 - Allegati

- 1. Sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:
- Allegato A) Planimetria;
- Allegato B) Elenco inventario con arredi/attrezzature dell'Ente
- Allegato C) DUVRI.
- Allegato D OFFERTA PRESENTATA IN SEDE DI GARA